

La Commissione propone però il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il ministro della marina, nel deliberare le promozioni del personale dei capi tecnici in conseguenza della presente legge, voglia stabilirne gli aumenti di stipendio sin dal 1º luglio 1908 ».

L'onorevole ministro della marina lo accetta?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito questo ordine del giorno della Commissione accettato dal ministro della marina.

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Le promozioni di classe per gli specialisti laureati principali ed i capi tecnici principali della regia marina (Istituto idrografico, direzioni delle costruzioni navali e direzioni di artiglieria e armamenti) e le promozioni di grado negli stessi personali, cioè da specialista laureato di 1ª classe a specialista laureato principale di 3ª classe e da capo tecnico di 1ª classe a capo tecnico principale di 3ª classe, sono conferite esclusivamente per merito.

Le promozioni di classe degli specialisti laureati e dei capi tecnici di 2ª e 3ª classe si fanno un terzo per merito e due terzi per anzianità; il turno di merito precede quello dell'anzianità.

(È approvato).

Art. 2.

Gli specialisti laureati principali di 1ª classe ed i capi tecnici principali di 1ª classe non possono conseguire lo stipendio massimo stabilito dalle tabelle IIª e IIIª annesse all'articolo 1º della legge 5 luglio 1908, n. 366, se non dopo due anni almeno di permanenza dello stipendio minimo; la concessione nello stipendio massimo viene effettuata per anzianità, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 6, primo capoverso, della legge 25 giugno, n. 290.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 3.

Le promozioni dei capi tecnici di 2ª classe del Regio Istituto idrografico, in ec-

cedenza al ruolo organico, vengono conferite esclusivamente per merito.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Camera a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CAMERA *relatore*. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

1º Modificazioni alla legge di ordinamento della regia guardia di finanza;

2º Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Coordinamento del disegno di legge sui bacini montani.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, l'onorevole Romanin-Jacur ha facoltà di parlare per coordinamento della legge sui bacini montani.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Onorevoli colleghi, il coordinamento relativo al disegno di legge per i bacini montani, opere di bonificazione, ecc. di cui si è compiuta la discussione stamane è molto breve. Gli articoli sono stati numerati dall'uno al cinquantasei per porre al loro posto gli articoli aggiunti e corrispondentemente modificati e richiamati nei diversi articoli.

Agli articoli 2 e 4 alla parola: *provincia*, si è sostituita la parola: *regione*, in conformità dell'articolo 51, diventato ora 55.

Le tabelle A, B e C, furono corrette in corrispondenza precisa degli emendamenti votati. Non vi sono altre correzioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, queste proposte di coordinamento s'intenderanno approvate. Del resto, le modificazioni alle cifre nella tabella C erano state approvate nella tornata mattutina.